



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere idrauliche di competenza provinciale

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale:

n. 36 del 19 settembre 2011

TITOLO I PARTE GENERALE

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative della Provincia di Roma in materia di procedimento di autorizzazione alla esecuzione di opere idrauliche, ai sensi del Regio Decreto 25 Luglio 1904, n. 523 e del Regio Decreto 8 Maggio 1904, n. 368, trasferite con Legge Regionale 11 Dicembre 1998, n. 53, che non siano riservate alla Regione Lazio ex art. 8 comma 2.

2. La struttura della Provincia di Roma preposta a tale competenza è il Servizio Tutela delle Acque Suolo e Risorse Idriche (di seguito denominato Ufficio) compreso nel Dipartimento Servizi di Tutela Ambientale.

ART. 2

Opere soggette ad autorizzazione alla esecuzione di opere idrauliche

1. Sono soggette ad autorizzazione della Provincia di Roma le opere idrauliche ricadenti nelle pertinenze e all'interno degli alvei fluviali, canali di bonifica, rivi e canali demaniali previste ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del R.D. 523/1904 e dagli articoli 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del R.D. 368/1904 , in particolare:

- a) opere di sistemazione idraulica e regimentazione delle acque in caso di piene, quali la realizzazione di argini e/o consolidamento degli stessi;
- b) presidi ed opere a difesa delle sponde del corso d'acqua e/o interventi di riprofilatura delle stesse;
- c) infrastrutture tecnologiche lineari, aeree e a rete (linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, ecc...), sia in subalveo che in fiancheggiamento a strutture esistenti;
- d) attraversamenti viari di vario genere, quali, ad esempio, passerelle, guadi, ponti (sia pedonali che carreggiabili);
- e) l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e le modifiche delle opere preesistenti;
- f) sistemazione a verde e piantumazioni da effettuarsi nella fascia di rispetto, come definita dai RR.DD. 523/1904 e 368/1904;
- g) opere per la derivazione e captazione per approvvigionamento idrico;
- h) manufatti di scarico di acque reflue industriali e urbane;
- i) manufatti di scarico di acque meteoriche;

- j) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, purchè finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- l) tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 3 del presente regolamento.

ART. 3

Opere non soggette ad autorizzazione idraulica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione idraulica gli interventi di manutenzione ordinaria di seguito elencati:

- a) rimozione di rifiuti, potatura e/o taglio di piante dall'alveo e dalle sponde, che risultino di ostacolo al regolare deflusso delle acque e delle piene;
- b) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- c) ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione di rifiuti che comportino ostruzione;
- d) tutti gli interventi volti alla protezione e al mantenimento dell'alveo nonché finalizzati a garantire il mantenimento della funzionalità idraulica purchè non vengano alterati lo stato, la forma, le dimensioni e la resistenza della sezione idraulica del corso d'acqua o il regime idraulico.

2. La tipologia dei lavori di manutenzione ordinari previsti, nonché le modalità e i tempi della loro realizzazione devono essere comunicati preventivamente, entro 30 giorni dall'inizio della loro esecuzione, all'Ufficio.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, l'Ufficio si riserva di comunicare prescrizioni e obblighi connessi ai lavori da eseguirsi.

4. I lavori di cui al presente articolo rimangono comunque assoggettati all'acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro provvedimento eventualmente previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di intervento da eseguire.

5. Ad ultimazione dei lavori l'interessato deve comunicare la fine e dichiararne la conformità rispetto a quanto comunicato all'inizio della procedura.

ART. 4

Opere e interventi vietati

1. E' vietata la realizzazione delle seguenti opere:

- a) copertura o tombinatura dei corsi d'acqua, salvo che per motivi di pubblica incolumità;

- b) tutte le opere, incluse le recinzioni, che impediscano o ostacolino l'accesso alla fascia di rispetto, come definita dai RR.DD. 523/1904 e 368/1904;
- c) modificazioni apportate al tracciato del corso d'acqua in mancanza di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente;
- d) tutte le opere e gli interventi di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904, all'art. 133 R.D. 368/1904, all'art. 115 D.lgs 152/2006;

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 5

Istanze per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente titolo, redatte in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente dell'Ufficio con proprio provvedimento, possono essere presentate direttamente presso l'Ufficio stesso o inviate tramite servizio postale. I moduli necessari alla presentazione della domanda di autorizzazione alla realizzazione di opere idrauliche sono disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia di Roma o presso l'Ufficio. E' inoltre disponibile un foglio informativo, per agevolare la comprensione delle modalità richieste per la presentazione della domanda di autorizzazione.

2. L'istanza non sostituisce od esonera dalla richiesta di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri da ottenere da altri Enti.

3. Ai sensi del "Regolamento spese di istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale", adottato con DCP n. 38 del 13/09/2010, e ss.mm.ii. sono dovute le spese di istruttoria a carico del richiedente, secondo la quantificazione stabilita dalla Giunta Provinciale con proprio atto.

4. A pena di irricevibilità, le istanze devono essere redatte su apposito modello, completo in tutte le sue parti, in particolare di firma del richiedente e di timbro in caso in cui il richiedente sia una ditta e devono essere accompagnate dalla ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria di cui al precedente comma. Dell'irricevibilità viene data comunicazione all'interessato.

5. L'istanza deve essere corredata, a pena di improcedibilità, della documentazione di seguito elencata:

- a) dichiarazione compilata e sottoscritta in originale da tecnico abilitato, relativa alla localizzazione dell'opera, con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000 e con l'indicazione di essere consapevole, a norma dell'art. 76 dello stesso decreto, delle sanzioni penali cui può andare incontro per dichiarazioni false o mendaci;

- b) dichiarazione di impegno compilata e sottoscritta in originale;
- c) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
- d) atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o altro titolo idoneo a comprovare la legittimità ad effettuare i lavori sul terreno oggetto della richiesta di autorizzazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero del contratto di affitto o di altro titolo, da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno qualora diverso dal richiedente;
- e) qualora l'opera idraulica sia finalizzata in via esclusiva a scopi di beneficenza o ad altri fini di pubblico interesse, senza ricavo di lucro o di qualsiasi provento, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che lo attesti;
- f) elaborati grafici in duplice copia di progettazione almeno definitiva delle opere, datati e firmati in originale da tecnico abilitato all'esercizio della professione comprensivi di planimetria catastale, corografia su C.T.R. ed ogni dettaglio, pianta, sezioni, utili per la definizione tecnica dell'opera;
- g) relazione tecnica, datata e firmata in originale da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con descrizione dettagliata delle opere in progetto, delle modalità di esecuzione e degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda del corpo idrico interessato;
- h) relazione idraulica del bacino idrologico, datata e firmata in originale da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con descrizione dettagliata e relativi calcoli idraulici, dell'impatto che le opere in progetto producono sul corso d'acqua in regime ordinario e di piena;
- i) scheda tecnica datata e firmata in originale da tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- l) documentazione fotografica del tratto di corpo idrico interessato dall'intervento;
- m) parere tecnico rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.

6. La documentazione indicata al precedente comma, qualora non allegata all'istanza di autorizzazione, dovrà comunque essere presentata presso l'Ufficio o inviata tramite servizio postale, secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 1, entro e non oltre giorni 30 dalla ricezione della domanda di autorizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

7. A seguito di archiviazione, il soggetto interessato può riproporre nuova istanza all'Ufficio, secondo le modalità di presentazione previste e specificando di volere far valere l'eventuale documentazione già allegata alla precedente istanza archiviata, purché ancora valida.

8. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445, sono valide le autodichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione

allegata. L'Ufficio si riserva a campione l'eventuale verifica della veridicità del contenuto delle autodichiarazioni presentate.

ART. 6

Avvio del procedimento

1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990., n. 241 e s.m.i., viene comunicato al richiedente l'avvio del procedimento con l'indicazione del responsabile del procedimento, dell'Ufficio presso cui visionare gli atti procedurali e della data di inizio del procedimento, nonché dei termini di conclusione del procedimento, secondo quanto stabilito dalle tabelle allegate al "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni, adottato con D.C.P. n. 42 del 28/09/2010.

ART. 7

Istruttoria tecnico-amministrativa e documentazione integrativa

1. Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione e a quella eventualmente già presente agli atti dell'Ufficio.

2. In caso di necessità, il responsabile del procedimento richiede documentazione integrativa rispetto a quella elencata nell'art. 5 comma 5, con l'indicazione del termine di 30 giorni per l'invio. Sino alla presentazione presso l'Ufficio o l'invio tramite servizio postale dell'eventuale documentazione integrativa il procedimento è sospeso.

3. Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione è dichiarata improcedibile e quindi archiviata. Dell'improcedibilità e della conseguente archiviazione è data motivata comunicazione al richiedente.

4 . Successivamente è possibile presentare nuovamente la domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui al presente regolamento, facendo salva l'eventuale documentazione già trasmessa , purché ritenuta ancora valida.

5. Durante l'istruttoria, qualora il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno, data la rilevanza dell'interesse pubblico da tutelare e al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione pervenuta e le condizioni previste per la realizzazione dell'opera idraulica dalla normativa vigente, viene svolto sopralluogo conoscitivo dei luoghi oggetto dei lavori da eseguire.

6. Dell'esito del sopralluogo viene redatta relazione mediante modulo predisposto, contenente il nominativo degli intervenuti alla visita dei luoghi e le

eventuali dichiarazioni degli interessati. La relazione è sottoscritta dagli intervenuti al sopralluogo.

ART. 8

Atti e documentazione a carico del richiedente

1. L'interessato è tenuto a chiedere il parere tecnico al Consorzio di Bonifica competente per territorio ai sensi della D.G.R. n. 3716/1999, e ad allegarlo all'istanza di autorizzazione come previsto al precedente art. 5 c. 5 lett. m).

2. Il parere negativo del Consorzio comporta il diniego della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'art. 9 comma 3 di questo regolamento.

3. Qualora il rilascio del parere favorevole del Consorzio sia subordinato alla modifica del progetto presentato o ad altre condizioni, il procedimento è sospeso fino al rilascio di un nuovo parere e comunque fino ad un massimo di giorni 60 dalla comunicazione da parte del Consorzio. In caso di mancato rilascio di nuovo parere o nel caso in cui il termine sopra indicato trascorra inutilmente, la domanda è archiviata con apposita comunicazione.

ART. 9

Conclusione del procedimento

1. All'interessato viene data comunicazione della conclusione del procedimento, con l'avvertenza che in caso di mancato ritiro da parte del richiedente o di un suo delegato, munito di delega firmata dal richiedente e corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante, dell'atto autorizzatorio entro il termine di giorni 30. Trascorso inutilmente tale termine verrà inviato un sollecito per il ritiro del provvedimento entro ulteriori 30 giorni. In caso di mancato ritiro entro tale ulteriore termine, l'autorizzazione è revocata, secondo la procedura di cui all'art. 12 del presente regolamento.

2. L'atto autorizzatorio è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo mediante apposizione di marca da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, fatte salve le esenzioni di legge.

3. In caso di provvedimento di diniego dell'autorizzazione, prima del formale provvedimento, viene data comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e assegnando un termine di giorni 10 per l'invio di osservazioni scritte e memorie delle quali si terrà conto nella redazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione. L'atto di diniego è inviato all'interessato tramite raccomandata A/R o messi notificatori.

4. Nel caso in cui le opere da realizzare comportino occupazione di suolo pubblico demaniale idrico, il soggetto autorizzato è tenuto al pagamento di un canone,

come da normativa regionale vigente, da versare alla Regione Lazio. La quantificazione e la comunicazione al soggetto autorizzato dell'ammontare del canone, così come le successive verifiche sulla corresponsione del canone medesimo e le eventuali controversie che ne dovessero conseguire, nonché quant'altro connesso al canone o derivante dallo stesso, sono di competenza regionale.

ART. 10

Cause di diniego

1. L'autorizzazione è negata in caso di:
 - a) parere non favorevole del Consorzio di Bonifica competente per territorio;
 - b) realizzazione di opere espressamente vietate dalla normativa vigente in materia;
 - c) realizzazione di opere che rappresentino pericolo per la pubblica incolumità o che possano causare danneggiamento al demanio idrico;
 - d) motivate ragioni ed esigenze di pubblico interesse.

ART. 11

Cause di revoca

1. L'atto autorizzatorio è revocato nei seguenti casi:
 - a) mancato ritiro dell'atto entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento, come da art. 9 del presente regolamento;
 - b) inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio;
 - c) realizzazione delle opere e dei lavori in modo difforme da quanto indicato nell'atto autorizzatorio senza l'assenso preventivo della Provincia di Roma;
 - d) mancato rispetto dei tempi di conclusione dei lavori di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - e) sopravvenute condizioni diverse rispetto a quelle che hanno determinato il rilascio dell'atto o nuova valutazione dell'interesse pubblico;
 - f) rinuncia da parte del soggetto autorizzato;
 - g) impossibilità ad effettuare i lavori autorizzati;
 - h) comunicazioni della Regione Lazio in merito al rifiuto o al mancato pagamento dei canoni in caso di occupazione di aree demaniali.

Art. 12

Procedimento di revoca

1. All'interessato verrà data comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione del responsabile del procedimento e con l'invito a trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione osservazioni in merito alle motivazioni adottate dall'Ufficio.

2. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni pervenute non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni, si procede all'emanazione del provvedimento di revoca, nel quale sono riportate le osservazioni dell'interessato e le motivazioni della loro valutazione negativa da parte della Provincia di Roma.

3. Il provvedimento di revoca è inviato all'interessato.

ART. 13

Durata dei lavori e proroga

1. I lavori autorizzati dovranno essere realizzati nei tempi e nei modi previsti dal D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii.

2. E' fatto obbligo al soggetto autorizzato di trasmettere all'Ufficio la comunicazione di inizio e fine lavori e la dichiarazione di conformità dei lavori rispetto a quanto comunicato all'inizio della procedura.

3. Il mancato invio entro i termini previsti dalla legge dei certificati di inizio e fine lavori costituisce motivo di decadenza dell'autorizzazione.

ART. 14

Voltura e Modificazioni

1. In caso di modifica della titolarità dell'atto o di cessione dello stesso il soggetto entrante deve trasmettere richiesta di voltura da corredare con marca da bollo alla Provincia di Roma, ove dovuta, allegando l'assenso del precedente titolare dell'atto.

2. All'interessato è inviata la comunicazione per il ritiro dell'atto volturato, contenente l'avvertimento che il mancato ritiro entro il termine di giorni 30 comporta la revoca del provvedimento.

3. L'atto volturato è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo mediante apposizione di marca da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, fatte salve le esenzioni di legge.

4. Qualsiasi variazione delle informazioni contenute nell'atto autorizzatorio deve essere comunicata alla Provincia di Roma, che si riserva di valutare la necessità di emettere eventuali nuovi provvedimenti o di richiedere quant'altro ritenuto opportuno.

5. Tutte le varianti dei lavori devono essere comunicate preventivamente, entro 30 giorni dalla loro esecuzione, alla Provincia di Roma che provvede ad emettere un eventuale nuovo atto autorizzatorio a cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento in ordine agli oneri di registrazione e di imposta di bollo.

6. Al personale dell'Ufficio dovrà sempre essere permesso l'eventuale accesso ai lavori, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri, sia per controllare che vengano osservate le condizioni del provvedimento di autorizzazione, sia per dare disposizioni durante il loro corso.

ART. 15

Responsabilità e obblighi

1. Il soggetto autorizzato all'esecuzione delle opere ed interventi sui corsi d'acqua resta il solo responsabile dell'opera realizzata, sia in area demaniale che al di fuori, e resta assoggettato a:

- assumersi la responsabilità di tutti i danni, nessuno escluso, che possono essere comunque arrecati a persone e a cose sia in conseguenza dell'esecuzione che dell'esercizio delle opere cui è autorizzata e che pertanto è tenuta ad indennizzare in proprio;
- provvedere, a propria cura e spese, al ripristino a regola d'arte dei sedimi e di ogni altra opera che venisse manomessa o danneggiata durante il corso dei lavori, per impedire che si verificano ostacoli di qualsiasi natura al regolare deflusso delle acque, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera realizzata;
- apportare modifiche parziali o totali, nonché rimuovere le opere eseguite per il sopraggiungere di esigenze di carattere idraulico, per motivi di pubblico interesse in genere e qualora, a giudizio di questa Amministrazione, della Regione Lazio o dello Stato, ne ricorrano gli estremi, senza alcun diritto a titolo di rimborso di spese o di indennizzo.

ART. 16

Interventi per somma urgenza

1. Possono essere eseguiti interventi negli alvei fluviali necessari per tutelare la pubblica e privata incolumità, l'inquinamento ambientale e garantire la sicurezza idraulica, in mancanza di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, con la procedura della somma urgenza prevista dalla normativa vigente.

ART. 17

Pareri idraulici propedeutici al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria

1. In merito alle opere realizzate nelle pertinenze idrauliche senza titolo edilizio può essere rilasciato parere idraulico su richiesta del competente ufficio comunale ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..
2. Restano comunque ferme le responsabilità penali, civili ed amministrative dell'autore degli interventi.

ART. 18

Disposizioni attuative

1. Con successivo atto del dirigente dell'Ufficio saranno emanate le linee guida tecniche attuative del presente regolamento.

TITOLO III

Disposizioni finali

ART. 19

Giurisdizione

1. L'interessato può proporre ricorso avverso le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione ovvero avverso il provvedimento di revoca dell'atto o di diniego al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ritiro del provvedimento.

ART. 20

Sanzioni

1. Le dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità sono punite ai sensi del codice penale, come indicato dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
2. La violazione della normativa in materia di opere idrauliche, la realizzazione di opere prive dell'autorizzazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal R.D. 523/1904, dal R.D. 638/1904, dalla L.R.53/98 e dalla normativa vigente in materia edilizia.

ART. 21

Normativa di rinvio

1. Si applicano ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento le norme sulla certificazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

2. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di opere idrauliche, di edilizia , di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

ART. 22

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo adotta.

2. Restano valide le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, salva la necessità di dover provvedere a richiedere integrazioni documentali o adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie, per le quali si seguirà il procedimento descritto nel presente regolamento.